

CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 1. OGGETTO DELLA COMMESSA (CIG n Z412130DB5)

La Ditta si obbliga ad effettuare al Ministero della Difesa e per esso alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE (C.F. 12800841004), la fornitura delle seguenti licenze "Software Open Source RED HAT":

- n.27 (RH00007F3) Red Hat Enterprise for virtual Datacenters with Smart Management, Standard;
- n.02 (MCT0370F3) Red Hat Satellite;
- n.02 (MW0153748F3) Red Hat JBoss Enterprise Application Platform with Management, 16 Core Premium;

Art. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura sono indicate in allegato "A" (Specifica Tecnica n. 015/17/0353) al presente Atto.

Detto allegato costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 3. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del D. Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4. PREZZO

L'A.D. corrisponderà alla Ditta per la presente fornitura la somma complessiva risultante dalla gara MEPA, che costituisce parte integrante del presente Atto.

I prezzi saranno da considerarsi fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Art. 5. DECORRENZA DELLA COMMESSA

Il presente ordinativo decorre dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli organi di controllo, del relativo Decreto di approvazione, che sarà inviata a mezzo posta certificata.

Copia della predetta lettera sarà altresì inoltrata a:

- TELEDIFE 1.1;
- TELEDIFE 10;
- STATO MAGGIORE ESERCITO VI Reparto Sistemi C4I – Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma, in seguito denominato SME.

Art. 6. SORVEGLIANZA TECNICA DURANTE L'ESECUZIONE

La sorveglianza tecnica della esecuzione dell'ordinativo viene demandata, per delega di TELEDIFE, al Direttore dell'Esecuzione.

Durante il periodo di garanzia, detta sorveglianza, viene demandata all'Ente destinatario dei beni.

Art. 7. MODALITÀ D'ESECUZIONE

a) Termine e località di ultimazione delle prestazioni.

Il materiale previsto in fornitura dovrà essere presentato alla verifica di conformità presso il **COMANDO C4I ESERCITO - VIA GUIDO RENI, 22 - 00196**, completo dei manuali e della documentazione tecnica a corredo, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di decorrenza dell'ordinativo di cui al precedente art. 5.

b) Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta ultimazione delle prestazioni almeno 10 (dieci) giorni prima dei termini stabiliti nel precedente paragrafo a), a mezzo Posta Elettronica Certificata, diretta a TELEDIFE 1.1.5. e al DdE. L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE mediante redazione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni. Il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, dovrà essere inviato in originale e n. 2 copie a TELEDIFE 1.1.5. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

c) Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso la località di ultimazione delle prestazioni indicata al precedente paragrafo a).

d) Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura del DdE, che accerterà la rispondenza dei materiali in fornitura alle caratteristiche di cui al Requisito Tecnico.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare i materiali ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

Tutte le operazioni di verifica dovranno essere eseguite nel rispetto del Capitolato d'Oneri, della Specifica Tecnica e dell'Offerta della Ditta.

e) Certificato di verifica di conformità

L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 1.1.5. entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica, a mezzo posta elettronica certificata.

f) Accettazione

L'accettazione dei materiali verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 giorni dalla data di favorevole verifica di conformità, con apposita determinazione che verrà notificata da TELEDIFE 1.1.5. alla Ditta e al Responsabile delle pubblicazioni dell'Ente interessato, a mezzo posta elettronica certificata.

g) Località e Termini di consegna

La consegna, ad avvenuta accettazione da parte dell'A.D., s'intende effettuata alla data di ultimazione delle prestazioni, presso il COMANDO C4I ESERCITO - Via Guido Reni, 22 - 00196 Roma,.

h) Verbale di consegna

Il Responsabile delle pubblicazione del COMANDO C4I ESERCITO - Via Guido Reni, 22 - 00196 Roma, verbalizzerà la consegna.

i) Trascrizione su registro delle pubblicazioni inventariale

Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno trascritti dal Responsabile delle pubblicazioni sul registro delle pubblicazioni che provvederà al completamento della "determinazione di accettazione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere, contestualmente alla consegna, anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile delle pubblicazioni dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Responsabile delle pubblicazioni trasmetterà entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna a TELEDIFE 10.4, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di registrazione.

È fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Responsabile delle pubblicazioni la fattura in formato cartaceo e/o digitale con data di emissione non anteriore alla data del Verbale di Consegna per il completamento della pratica di liquidazione.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile delle pubblicazioni a TELEDIFE 1.1.5. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Art. 8. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Il materiale in fornitura dovrà essere stato prodotto conformemente alle Norme UNI-EN-ISO 9001:2000, e la Ditta assicura che tutti i servizi forniti, compresa la manutenzione in garanzia di cui al successivo art. 12, saranno erogati nel rispetto delle stesse Norme UNI-EN-ISO 9001:2000.

Inoltre, la fornitura dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).

Art. 9. DOCUMENTAZIONE

La ditta è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana (qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti almeno in lingua inglese), idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite.

Art. 10. INADEMPIENZE - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel contratto, oltre a quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto ai termini contrattuali, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo del presente contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- b) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto dei termini di ripristino in efficienza di cui all'art.11, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0.20% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'Amministrazione Difesa dell'eventuale maggior danno;

c) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dello 0,20% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali di cui al presente articolo e quelle relative all' art. 17 verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta, ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione di cui al successivo art. 14.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica da parte della Commissione collaudatrice, fino alla ripresentazione dei materiali e programmi al secondo collaudo secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo del presente contratto.

Art. 11. GARANZIA

Per un periodo di tempo della durata di 36 mesi dalla data del verbale di consegna dei materiali, la Ditta dovrà garantire il buon funzionamento delle licenze fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D..

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

La Ditta dovrà comunicare al DdE ed a TELEDIFE 1.1.2., entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza della garanzia, i recapiti telefonici e/o fax e/o e-mail dove richiedere gli interventi in garanzia.

Ditta garantisce il supporto alle licenze software in fornitura, relativamente agli aggiornamenti eventualmente resi disponibili dal produttore oltre alle funzionalità previste, assumendo l'obbligo di sostituirle o ripristinarne l'efficienza senza alcun addebito per l'A. D. Tale garanzia dovrà pertanto assicurare la fornitura di tutti gli "update" a livello software, rilasciati dal costruttore ed atti a garantire l'aderenza agli standard tecnologici previsti dal medesimo costruttore.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

La Ditta interviene e ripristina la piena funzionalità dei programmi entro 16 (sedici) ore lavorative a decorrere dalla richiesta, anche se telefonica, dell'Amministrazione. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 del presente contratto.

Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nel termine di 16 (sedici) ore lavorative, sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

Per ogni intervento in garanzia, la Ditta dovrà inviare a TELEDIFE 1.1.5 un breve rapporto tecnico, controfirmato dall'esecutore contrattuale, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 1.1.5, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Ditta.

Art. 12. PAGAMENTO

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

- 100% dell'importo, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità/collaudo, accettazione, consegna ed assunzione in carico, dietro presentazione della seguente documentazione, che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.4:

- Fattura;
- Certificato di verifica di conformità;
- Verbale di consegna;
- Determinazione di accettazione completa degli estremi di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario;
ovvero
- Determinazione di accettazione;
- Dichiarazione di assunzione in carico o dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico (solo nel caso di in cui non sarà possibile procedere contestualmente alla consegna anche all'assunzione in carico dei materiali).

La Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore a quella di ricezione della comunicazione relativa all'accettazione della fornitura.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato la lettera di notifica accettazione materiali/documentazione.

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. n.192/2012 in considerazione delle complesse attività di acquisizione della documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento sarà provveduto mediante l'emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di Roma il cui importo sarà accreditato, per conto del creditore, sul conto corrente bancario intestato alla Ditta.

Art. 13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione provvisoria.

Tale comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, costituirà parte integrante del presente ordinativo.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo lettera raccomandata a.r.. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG n.Z412130DB5.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 14. CAUZIONE

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, la Ditta ha prestato cauzione a favore dell'A.D. per un importo pari al 10% dell'importo del presente atto.

Lo svincolo della predetta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Ditta in carta semplice (e quattro copie) diretta a Teledife 10.4 previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 15. CLAUSOLA STERILIZZAZIONE PERIODO FERIE ESTIVE

Il decorso dei termini previsti dal presente ordinativo è sospeso dal giorno 24 di dicembre al giorno 6 di gennaio e dal giorno 5 al giorno 25 del mese di agosto.

Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo le operazioni di verifica di conformità e/o verifica di conformità.

I termini temporali relativi agli interventi in garanzia non subiranno alcuna dilazione, né durante il periodo feriale estivo, né durante i periodi di festività nazionale (Natale, Pasqua, ecc.).

Art. 16. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva di della Ditta o del subappaltatore, che segnali un'inadempienza contributiva, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal , il RUP o suo delegato proporrà la risoluzione dell'ordinativo, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione dell'ordinativo, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto (art. 30 del D.Lgs 50/16). L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 17. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nella verifica dei materiali, riscontrino deficienze qualitative o costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia su carta legale, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, vengono trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi viene applicata alla Ditta una penalità convenzionale nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del presente Atto, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 18. RISOLUZIONE

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e di inadempienze della Ditta le quali si protragano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) Vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) La Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) La Ditta non adempia all'obbligo di :
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto.
- e) Nei casi previsti dall'artt. 13 e 21.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio

della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

Art. 19. RECESSO DALL'ORDINATIVO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Art. 20. FORZA MAGGIORE

Fermo quanto precisato nel Capitolato di cui all'Art. 3, i termini di cui al presente atto potranno essere prorogati a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di Teledife, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..) che colpiscano la Ditta impediscano il normale svolgimento delle prestazioni.

A tal fine la Ditta dovrà, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare alla Divisione competente di Teledife, all'Ente incaricato per la sorveglianza, e per conoscenza a Teledife 10.4., qualunque caso di forza maggiore specificando i seguenti dati:

- numero dell'atto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta dovrà altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'oggetto della fornitura, domanda di proroga in bollo a Teledife tramite l'esecutore. A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C. ecc..), comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 21. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 19.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.

Art. 22. ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione. Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE).

Art. 23. - SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Ai sensi dell'Art. 97 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto né totalmente né parzialmente le forniture contrattuali.

Subappalto: l'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto non potrà essere autorizzato per un importo superiore al 30% (trenta per cento) di quello contrattuale e potrà riguardare esclusivamente la/le fase/i ___.

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare a TELEDIFE 1.1.5 l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 24. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dall'atto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Art. 25. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

Art. 26. SPESE

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente ordinativo, a termini della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta.

